

REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio
per la fornitura di zucchero bianco alla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 597/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Romania e alla Bulgaria; che le spese di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità;

considerando che la Romania ha chiesto la fornitura di 20.000 t di zucchero bianco; che è opportuno accogliere tale domanda e definire le modalità di fornitura; che tale prodotto, non disponibile all'intervento, deve essere mobilitato sul mercato comunitario;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 597/91, la fornitura è aggiudicata mediante gara; che tale procedura deve consentire di fissare alle migliori condizioni le spese relative alla fornitura, in particolare il prezzo del prodotto e il costo del trasporto fino al luogo di destinazione in Romania;

considerando che, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, è necessario determinare le modalità di costituzione delle cauzioni, nonché le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽³⁾;

considerando che occorre ricordare che, in applicazione dell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 597/91, i prodotti forniti nel quadro della presente azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti a importi compensativi monetari; che, per motivi di controllo, tali deroghe devono essere indicate nel relativo titolo d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(¹) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17.

(²) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(³) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni del presente regolamento, si procede mediante gara alla fornitura di 20 000 t di zucchero bianco alla Romania, in applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91.

La fornitura comprende:

- 1) la mobilitazione sul mercato comunitario di zucchero bianco prodotto nella Comunità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio⁽⁴⁾.

Lo zucchero da fornire risponde alla qualità e alle caratteristiche fissate nell'allegato I. Il prodotto viene condizionato e marcato conformemente alle disposizioni stabilite nello stesso allegato;

- 2) il trasporto si effettua per via marittima fino al luogo di destinazione, franco molo di sbarco nel porto di Costanza (Romania) entro il 15 settembre 1991.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara inviando le offerte mediante telecomunicazione scritta all'indirizzo appreso indicato, con la dicitura « Aiuto d'urgenza alla Romania — Regolamento (CEE) n. 1809/91 ».

Per essere accolte, le offerte devono pervenire o essere depositate in forma integrale entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 2 luglio 1991 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Divisione « zucchero »
Edificio Loi 120; ufficio 7/11
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(Telefax: 236 33 05, telex: AGREC 22037 B, telefono: 235 30 73)

Qualora, conformemente all'articolo 3, la fornitura non venga aggiudicata, un secondo termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 16 luglio 1991.

(⁴) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.